

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 123

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

**DE MITA**

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595, PRIMO E TERZO COMMA, DELLO STESSO CODICE (DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(VASSALLI)

*il 29 luglio 1989*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati*

*Roma*

Roma, 28 luglio 1989.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, per il tramite della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Torino, mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione

a procedere nei confronti dell'onorevole Ciriaco De Mita per la trasmissione alla Camera dei deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 639/89-C R.G. della procura della Repubblica presso il tribunale di Torino).

*Il Ministro*  
VASSALLI

All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati

Roma

Torino, 12 giugno 1989.

Con querela presentata in data 30 gennaio 1989 presso la procura della Repubblica di Roma (e qui trasmessa per competenza) Gaetano Longobardi, direttore responsabile e titolare dell'agenzia di informazione a stampa *Italmondo*, chiedeva la persecuzione dei reati eventualmente ravvisabili in relazione ad un articolo comparso sul quotidiano *La Stampa* del 9 dicembre 1988 ed intitolato « Come il Presidente del Consiglio reagisce alle accuse sulla Banca Irpina ».

Il querelante, dopo aver premesso che sul n. 3 del 1988 della sua agenzia era stata pubblicata (in data 12 luglio 1988) la missiva di un lettore il quale affermava testualmente che il Presidente del Consiglio onorevole Ciriaco De Mita « andrà presto ad abitare in Roma... in un palazzo INPDAI... rifatto a nuovo dalla *Platswerte* dopo che furono sfrattati i vecchi inquilini » (pubblicazione che veniva accompagnata da una nota redazionale nella quale si esprimeva l'augurio di una smentita, in considerazione della connessione col drammatico problema degli sfratti), sottolineava peraltro l'assoluta difetto di nesso sotto un profilo soggettivo tra tale pubblicazione e la campagna di stampa che, in epoca successiva, ha interessato la persona del Presidente del Consiglio in relazione tanto alla citata vicenda dell'alloggio INPDAI quanto ad altre situazioni.

A fronte di ciò ed a seguito dell'infittirsi della polemica in relazione al caso della Banca Irpina, l'onorevole De Mita, con dichiarazioni riportate nel corpo dell'articolo che qui interessa, ha accennato alla possibile esistenza di una sorta di complotto denigratorio ai suoi danni (« Non ho mai creduto ad un disegno ma adesso comincio a sospettare una manovra vera e propria »), aggiungendo, su specifica richiesta di indicare da chi pro-

venisse siffatta manovra: « Basta guardare chi ha costruito all'origine le diverse tessere di questo strano mosaico ».

L'articolo prosegue citando, ad integrazione e spiegazione delle affermazioni di De Mita, dichiarazioni che vengono attribuite al suo portavoce, Nazareno Pagani, secondo cui « prima che la grande stampa nazionale, non importa adesso la tendenza, riportasse una serie di indiscrezioni o di attacchi su questa cosa o su quell'altra, queste, diciamo così, notizie erano apparse su strani giornali e agenzie minori di ispirazione qualunquista o riconducibili a settori marginali dei vecchi servizi segreti ».

Al proposito vengono quindi citati proprio « il primo attacco di *Italmondo*, diretto da Nino Longobardi, sulla storia della casa INPDAI », nonché « l'agenzia *Repubblica*, considerata l'erede di OP, la pubblicazione diretta da Mino Pecorelli fino al suo assassinio » e l'agenzia *Axel*.

Sulla base di questa narrativa del fatto il querelante lamenta il carattere diffamatorio (gravemente lesivo del suo onore professionale e privato) che — a parere dello stesso — sarebbe riconducibile alle dichiarazioni rese, ad integrazione le une delle altre, dall'onorevole De Mita e dal suo portavoce Pagani, laddove qualificano l'agenzia da lui diretta come uno degli « strani giornali e agenzie minori, di ispirazione qualunquista o riconducibili a settori marginali dei vecchi servizi segreti » cui attribuiscono una « manovra » giornalistica ai danni del Presidente del Consiglio, alla regia della quale pertanto anche la citata *Italmondo* avrebbe preso parte.

In tal senso ritiene questo pubblico ministero che le considerazioni del querelante non siano destituite di fondamento, apparendo in effetti configurabile — quantomeno a livello di contestazione — una responsabilità dell'onorevole De Mita, del citato Pagani, nonché di Passarini Paolo (autore dell'articolo in oggetto) in relazione al reato di cui agli articoli 110 e 595, terzo comma, del codice penale, nonché del direttore responsabile del giornale, Gaetano Scardocchia, relativamente

alla fattispecie di cui agli articoli 57 e 595, terzo comma, del codice penale (reati tutti commessi in Torino il 9 dicembre 1988).

Va inoltre osservato che, trattandosi di reati per i quali è previsto il rito direttissimo obbligatorio (ed in ordine ai quali il legislatore prevede altresì stretti termini sia pure meramente ordinatori), si impone a questo ufficio — al di là e prima di qualsivoglia valutazione in sede istruttoria — la necessità di richiedere alla Camera dei deputati l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole De Mita, rimandando ad un momento successivo (ed all'esito di tale richiesta) la valutazione circa l'eventuale opportunità della separazione del procedimento a carico dei coimputati.

Non pare infatti discutibile il carattere non ministeriale (ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 96 della Costituzione) del reato ipotizzabile nella fattispecie a carico dell'onorevole De Mita, essendo il medesimo riconducibile a dichiarazioni dello stesso rese al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni di Presidente del Consiglio e comunque in relazione a vicende estranee a tale suo mandato ministeriale.

Alla luce di tali considerazioni sembra quindi imporsi la necessità di richiedere

alla Camera dei deputati, ex articolo 68, capoverso, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere nei confronti di De Mita Ciriaco in ordine al reato di cui agli articoli 110 e 595, terzo comma, del codice penale per avere — in concorso con Passarini Paolo e Pagani Nazareno — offeso la reputazione di Longobardi Gaetano (direttore responsabile dell'agenzia *Italmondo*), mediante dichiarazioni da lui rese e riportate nell'articolo intitolato « De Mita: c'è una manovra contro di me », redatto dal citato Passarini e pubblicato su *La Stampa* del 9 dicembre 1988, ed in particolare per avere — nel corso dell'intervista riportata in tale articolo — ricollegato una campagna di stampa nei suoi confronti « ad una manovra vera e propria », che avrebbe preso le mosse, secondo quanto precisato dal concorrente Pagani, da « notizie apparse su strani giornali e agenzie minori di ispirazione qualunquista o riconducibili a settori marginali dei vecchi servizi segreti », tra i quali viene citata appunto l'agenzia *Italmondo* (in Torino il 9 dicembre 1988).

*Il procuratore della Repubblica*  
FRANCESCO SCARDULLA